Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 26 agosto 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5467)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 giugno 1960
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960
Registro n. 22 Aeronautica, foglio n. 357

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MARTELLI Mario, capitano pilota cpl. — Comandante di sezione isolata di velivoli da trasporto, durante quindici mesi di guerra partecipava a quasi tutte le numerose missioni che al reparto venivano comandate. In difficili e rischiose ricognizioni su posizioni nemiche, in aerorifornimenti a favore di presidi isolati ed in ogni circostanza si dimostrava pilota capace, combattente coraggioso e noncurante del pericolo. — Cielo dei Balcani, 18 giugno 1942-13 settembre 1943.

BORTOLAZZI Valeriano, capitano Esercito osservatore. — Durante lunghi mesi di ininterrotta permanenza in Balcania partecipava in qualità di ufficiale osservatore a numerose missioni di volo. Sovente volontario per le più rischiose di esse, rientrava molte volte alla base col velivolo colpito dalla reazione nemica. Dava costante esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Cielo della Balcania, 31 marzo 1942-2 agosto 1943.

IPPONA Luigi, tenente A.A.r.s. — Ufficiale comandante di importante aeroporto, all'atto dell'armistizio e nei difficili giorni successivi, benchè minacciato di denuncia ai tedeschi e di fucilazione sommaria, in aderenza agli ordini del Comando di squadra, provvedeva con esemplare coraggio alla totale distruzione degli impianti aeroportuali ed a sottrarre il personale alla cattura, incurante del grave rischio al quale si esponeva. — Aeroporto di Sampierdarena (Genova), 9 settembre 1943-27 gennaio 1944.

DI CAGNO Pasquale, tenente C.C.r.c. — Addetto ad un aeroporto in terra straniera, si prodigava sotto frequenti bombardamenti adoperandosi arditamente per soccorrere i feriti e mettere in salvo il materiale. Durante il trasferimento della base in altra località lontana, comandava con perizia il movimento dell'autocolonna. Attaccato dal nemico, durante la marcia con violente e ripetute azioni aeree di bombardamento reagiva con ben organizzato fuoco e mercè l'esempio del suo coraggio riusciva ad evitare sbandamenti nel reparto ed a raggiungere la nuova destinazione quasi al completo di uomini e materiali. — Fronte della Manica, Aeroporto di Desvres, Rotabile Lille, S. Omer, ottobre 1940-settembre 1941.

FORTE Giuseppe, tenente ftr. s.p.e. osservatore. — Ufficiale osservatore in servizio presso una base aerea dell'A. O. chiedeva con insistenza di partecipare ad un'azione aerea in appoggio al presidio di un campo di atterraggio isolato, violentemente attaccato dai ribelli. Durante l'azione, sia in volo, sia a terra, dopo che il velivolo aveva atterrato, incurante del grave pericolo si prodigava costantemente per il successo dell'azione stessa. — Cielo di Bonaja-Lechenti 8 febbraio 1941.

(5030)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 1460.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 è istituita in Bari una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina;

2) scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar;

3) scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:

addetto alla portineria di albergo;

4) scuola professionale per i servizi di segreteria e e di amministrazione, con sezione per:

addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; organizzazione turistica; igiene; pratica commerciale, merceologia, enologia; lingue straniere; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 8 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali alberghieri, per il turismo, per il commercio e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche commerciali e alberghiere che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 45.530.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI — SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 104. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato in Bari

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 195 settimanali	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

LEGGE 9 agosto 1960, n. 866.

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 995, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli è elevato da lire 2 milioni a lire 70 milioni per dieci anni con decorrenza dal 1° luglio 1961.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro dovrà provvedere ad aumentare di pari somma il corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 agosto 1960, n. 867.
Modifiche alla legge 19 novembre 1956, n. 1328.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a contrarre in forza della legge 19 novembre 1956, n. 1328, per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-1965 e per il complessivo importo di lire 22 miliardi, è così ripartito:

Esercizio 1960-61	. . . . . L.	10.000.000.000
» 1961-62	. . . . . »	8.000.000.000
» 1962-63	. . . . . »	4.000.000.000
	L.	22.000.000.000

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni delle leggi 19 novembre 1956, n. 1328, e 21 maggio 1955, n. 463.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 agosto 1960, n. 868.
Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1960-61 e di lire 1.200.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

E' ridotta di lire 200.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61 ed, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo n. 145 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 della presente legge nell'esercizio 1960 61 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente comma.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici può effettuare appalti, per le esigenze dei programmi, assumendo impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo e i relativi pagamenti siano ripartiti, negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SPATARO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 agosto 1960, n. 869.
Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore con il 30 settembre 1960.

Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'art. 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 settembre 1960.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TRABUCCHI — GIARDINA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 agosto 1960, n. 870.

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.

La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 ».

Art. 2.

L'art. 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'art. 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, è sostituito dal seguente:

« I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La Commissione amministratrice è composta:

a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;

c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attività del Consorzio;

f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della provincia in cui ha sede il Consorzio.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), quando si tratta di Consorzi interprovinciali.

Sono altresì membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio è istituito.

I componenti alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vicepresidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra i componenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) ».

Art. 3.

La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri dei quali uno designato dal Ministro per il tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragionerie provinciali dello Stato, uno dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da scegliere tra i funzionari dipendenti, uno dallo stesso Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto.

I componenti dei predetti Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e possono essere confermati.

Art. 4.

All'art. 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso non è dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la metà della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 11 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 871.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Umbertide (Perugia).

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Umbertide (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 872.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Leonforte (Enna).

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Leonforte (Enna) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 873.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Catignano.

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Catignano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 874.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Orzano del comune di Remanzacco (Udine).

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 28 dicembre 1959, integrato con dichiarazione di pari data e con prospetto dell'8 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Orzano del comune di Remanzacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 201. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 875.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Eustachio e San Felice, in località Cornea del comune di Montecorvino Rovella (Salerno).

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 9 novembre 1959, integrato con dichiarazione del 4 marzo 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Eustachio e San Felice, in località Cornea del comune di Montecorvino Rovella (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 225. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'officina della manutenzione del palazzo del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1959, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 335, con il quale veniva determinato il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'officina della manutenzione del palazzo del Ministero delle finanze e degli uffici tecnici erariali per l'esercizio finanziario 1959-1960;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1960-61 è ancora necessaria l'opera di otto salariati temporanei per l'officina della manutenzione del palazzo delle Finanze e di nove salariati temporanei per gli uffici tecnici erariali;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1960-61 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'officina della manutenzione del palazzo delle Finanze è stabilito in numero di otto unità, nessuna delle quali classificabile alla 1ª categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1960-61 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso gli uffici tecnici erariali resta stabilito il numero di nove unità.

Il numero massimo di detti salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati) resta stabilito in due unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(5444)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1960.

Sostituzione di due membri del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile successivo, registro n. 23 Ufficio riscontro poste, foglio n. 247, relativo alla nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1960-1961;

Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione, nel Comitato predetto, del prof. ing. Albino Antinori, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in considerazione degli altri incarichi da lui ricoperti nel medesimo settore;

Visto che il membro del Comitato in parola signor Giampietro Dore, privato utente, ha rinunciato alla detta carica di membro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino allo scadere dell'attuale biennio di carica del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni (1960-1961), sono nominati membri del Comitato stesso i signori:

ing. Federico Nicotera, capo servizio principale presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del prof. ing. Albino Antinori;

dott. Giuseppe Silvagni, privato utente, designato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, in mancanza delle relative associazioni, in sostituzione del sig. Giampietro Dore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1960
Registro n. 37 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 051. — GIANNELLI

(5242)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1960.

Scioglimento del Comitato istituito per il collocamento delle eccedenze granarie delle gestioni tenute per conto dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO PER LE FINANZE
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto 7 agosto 1956 dell'Alto Commissario per l'alimentazione di concerto con i Ministri interessati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 agosto 1956, n. 214, sulla destinazione del grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, eccedente le necessità del fabbisogno alimentare;

Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Considerato che, risultando interamente esaurite le eccedenze di grano tenero contemplate dal citato decreto 7 agosto 1956, sono state raggiunte le finalità del Comitato istituito con lo stesso decreto per il collocamento di dette eccedenze e che, pertanto, deve provvedersi allo scioglimento del Comitato medesimo;

Decreta:

Articolo unico.

E' sciolto, per raggiungimento delle relative finalità, il Comitato istituito con decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 7 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 27 agosto 1956, n. 214, per il collocamento del grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, eccedente le necessità del fabbisogno alimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

(5128)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1960.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Vasto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione della Giunta municipale di Vasto, datata 19 luglio 1960, vistata dalla prefettura di Chieti in data 21 luglio 1960, con la quale viene chiesta l'istituzione in quel Comune di una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa la assunzione dell'onere di spesa per la fornitura dei locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento per gli Archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, a decorrere dal 1° agosto 1960, la Sottosezione di archivio di Stato di Vasto per la conservazione degli atti dell'Archivio storico comunale e degli atti notarili, anteriori al centennio. Nella predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per le Provincie napoletane, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie, Amministrazioni statali e degli Enti morali cessati.

Art. 2.

La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di Chieti, al quale competerà vistare tutti gli atti rilasciati dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

Art. 3.

La Sottosezione, oltre ad attenersi alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato, dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto ed i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio da versarsi, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

Art. 5.

L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del direttore e degli addetti alla Sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve gli inconvenienti segnalati.

Art. 6.

A richiesta dell'organo di vigilanza, potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave, persistente trascuratezza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso il Ministro per l'interno adotterà le misure atte ad assicurare altrimenti la conservazione degli atti della Sottosezione.

Art. 7.

Il direttore della Sottosezione sarà nominato dalla autorità comunale di Vasto, previo nulla osta del Soprintendente per le Provincie napoletane e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzia di poter conseguire il diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica, entro i due anni dalla nomina.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 luglio 1960

Il Ministro: SPATARO

(5169)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle di Tovel, sita nell'ambito del comune di Tuenno (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Valle di Tovel, sita nell'ambito del comune di Tuenno (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tuenno;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo dal comune di Tuenno, dal signor Tretter Lino, dal signor Menapace Luigi e dalla Sezione cacciatori di Tuenno, quest'ultima da ritenersi infondata in quanto mancano i motivi di interesse non essendo gli opponenti nè proprietari nè possessori o detentori;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, dominato dagli alti massicci dolomitici del Brenta, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona della Valle di Tovel sita nel territorio del comune di Tuenno (Trento), delimitata a nord da quota 2655 del Sasso Rosso, quindi ad ovest, lungo il confine del comune di Tuenno fino a Malga Stoppani del Crostè a quota 2443, di qui a sud per quota 2407, 2246, 2293 e 2211, fino al Passo della Gaiarda, ad est lungo il confine del comune di Tuenno fino a quota 1788 di Monte Alto, poi per quota 1311, 1051 e 1035 delle Croselle a Malga Tuenno e quota 2596 al Sasso Rosso, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, dominato dagli alti massicci dolomitici del Brenta, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Tuenno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza

L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) addì 12 (dodici) marzo in Trento, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio ad ore 15.

A seguito di regolare avviso di convocazione a norma dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi di adunata la Commissione provinciale suddetta.

Ad ora 15,15 constatata la piena regolarità della convocazione e la presenza dei rappresentanti dei Comuni interessati, il presidente dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare agli intervenuti il prestabilito ordine del giorno:

1) ZONA DELLA VALLE DI TOVEL (in comune di Tuenno)

ad 1. *dell'o.d.g.*: il presidente rappresenta che nell'ambito della Valle di Tovel in comune di Tuenno la «Conca del Lago rosso di Tovel» trovasi già soggetta a regime di tutela panoramica a sensi della legge 22 giugno 1922, n. 778 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che il vincolo di tale settore è anche apparente sui pubblici Libri fondiari.

Ciò premesso, aggiunge che ad iniziativa del Movimento italiano protezione della natura con esposto in data 3 febbraio 1959 è stata avanzata proposta di estendere il vincolo a tutta la testata della Valle di Tovel allo scopo di mantenere e conservare lo stato di natura e le condizioni faunistiche pervenuteci quasi intatti nei secoli, in modo da offrire al pubblico godimento un'oasi permanente di paesaggio e di vita naturale, fra le poche superstiti nel vasto arco alpino.

Apertasi la discussione, il sindaco di Tuenno rappresenta che è cura costante del Comune di mantenere il vasto patrimonio boschivo della Valle di Tovel e che è continuamente e con sforzo finanziario incrementato in considerazione anche dell'apporto che ne potrà derivare dall'incremento del movimento turistico ed economico nella Valle di Tovel.

A tale proposito è fatto cenno del progetto di viabilità per l'allacciamento alle Malghe comunali e alla congiunzione con la Valle Rendena attraverso la zona dolomitica.

Per quanto attiene alla rotabile che sfiora il lago di Tovel il presidente manifesta la necessità che l'afflusso dei veicoli alle rive del lago sia precluso, creandosi opportuni posteggi in zona appartata e defilata e che il tracciato della strada venga opportunamente modificato in corrispondenza del tratto che sfiora il lago nel senso indicato dalla Soprintendenza.

Viene quindi messa ai voti la proposta di vincolazione della zona della Valle di Tovel con la seguente motivazione:

Testata della Valle di Tovel in comune di Tuenno (Trento) comprendente anche la Conca del Lago rosso di Tovel: vasta area nel settore dolomitico occidentale di particolare interesse per la intatta selvaggia bellezza delle estese pendici boscose, con ricca e varia flora e fauna montana, in un quadro panoramico di non comune bellezza dominato dagli alti massicci dolomitici del Brenta.

L'area da sottoporsi a vincolo è delimitata a nord da quota 2655 del Sasso Rosso, quindi ad ovest, lungo il confine del comune di Tuenno fino a Malga Stoppani del Grostè a quota 2443, di qui a sud per quota 2407, 2246, 2293, 2211, fino al Passo della Gaiarda; ad est lungo il confine del comune di Tuenno fino a quota 1788 di Monte Alto, poi per quota 1311, 1051 e 1035 delle Croselle, a Malga Tuenna e quota 2596 al Sasso Rosso.

Posta ai voti la proposta viene approvata da tutti gli intervenuti salvo il sindaco di Tuenno il quale ha fatto riserva di opportuna deliberazione dell'Amministrazione da lui rappresentata in sede consiliare.

(*Omissis*).

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è dichiarata chiusa essendo le ore 17.

Il presidente: Ezio MOSNA

Il segretario: Arnaldo OSTI

(5116)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1960.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve della propria gestione di credito fondiario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1957, n. 813 e 14 febbraio 1958, n. 187, con i quali la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincie in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia e ad emettere cartelle fondiarie;

Visto lo statuto della predetta Cassa di risparmio, approvato con decreto ministeriale 7 dicembre 1950 e modificato con decreti ministeriali 9 aprile 1956, 8 agosto 1956 e 27 dicembre 1956;

Vista la motivata istanza presentata dall'Istituto predetto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione che essa ha assegnato alla propria gestione di credito fondiario e delle relative riserve.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non si estende ai futuri aumenti del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5127)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1960.

Divieto di caccia e di uccellagione alla selvaggina migratoria, da appostamenti sia fissi che temporanei, in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la lettera n. 8959, in data 3 giugno 1959, con la quale il presidente della Giunta provinciale di La Spezia, su conforme parere del locale Comitato provinciale della caccia, propone che venga disposto il

divieto di praticare l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria — esclusi i colombacci e le colombelle — da appostamenti fissi;

Viste le lettere n. 955 del 30 luglio 1959 e n. 138 del 4 febbraio 1960, con le quali il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta sopracitata, proponendo l'estensione di tale divieto anche all'esercizio venatorio praticato dagli appostamenti temporanei;

Visti i pareri n. 1684 e n. 1684-*bis* espressi dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sezione terza), rispettivamente nelle adunanze del 21 novembre 1959 e 15 luglio 1960;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le proposte del presidente della Giunta provinciale di La Spezia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia citato nelle premesse, nel territorio della provincia di La Spezia è vietata la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da appostamenti fissi e temporanei.

Da tale divieto resta escluso l'esercizio della caccia ai colombacci e alle colombelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 agosto 1960

p. *Il Ministro*: SALARI

(5443)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1960.

Modificazione alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 8 del 12 gennaio successivo, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1960;

Vista la deliberazione in data 22 luglio 1960, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova propone la sostituzione del dott. Antonio Saguato con il rag. Michele De Michelis nella carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Genova;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Genova per l'anno 1960, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è chiamato il rag. Michele De Michelis, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Antonio Saguato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 78, il comune di Tavullia (Pesaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5395)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 114, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5396)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 397, il comune di Maropati (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5397)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 89, il comune di Locri (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5399)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 88, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.470.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5400)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 387, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5401)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 9, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5402)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 90, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5403)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 127, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5404)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 228, il comune di Chiaramonti (Sassari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5405)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 132, il comune di Casteltermini (Agrigento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.450.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5406)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 6, il comune di Sciacca (Agrigento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5407)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 15, il comune di Adrano (Catania) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.610.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5408)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 118, il comune di Catenanuova (Enna) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5409)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 395, il comune di Valguarnera (Enna) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5410)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 394, il comune di Leni (Messina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.220.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5411)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 393, il comune di Patti (Messina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.530.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5412)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 392, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5413)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 91, il comune di Comiso (Ragusa) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5414)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 396, il comune di Pozzallo (Ragusa) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5415)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 124, il comune di Scicli (Ragusa) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5416)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 125, il comune di Ferla (Siracusa) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5417)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 126, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5418)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 25 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	641,23	640,75	640,75	640,80	640,30	640,90	640,80	641 —	640,90	640,75
Fr. Sv.	144,06	144,06	144,065	144,065	144 —	144,08	144,25	144,05	144,08	144,04
Kr. D.	90,05	90,04	90,03	90,06	90,10	90,03	90,04	90,05	90,03	90,03
Kr. N.	87,02	87,03	87,02	87,02	87,05	87,02	87,015	87,03	87,04	87,02
Kr. Sv.	120,42	120,46	120,45	120,46	120,45	120,40	120,445	120,40	120,43	120,40
Fol.	164,52	164,50	164,485	164,51	164,50	164,50	164,4975	164,52	164,50	164,50
Fr. B.	12,40	12,415	12,4125	12,415	12,41125	12,41	12,415	12,40	12,41	12,415
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,65	126,6575	126,67	126,60	126,65	126,55	126,65	126,65
Lst.	1743,70	1744 —	1744,125	1744,25	1743,875	1743,60	1744,085	1744,45	1743,62	1744 —
Dm. occ.	148,82	148,82	148,825	148,8225	148,81	148,80	148,82125	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,05	24,05	24 —	24,04	24,05	24,04	24,04	24,05

Media dei titoli del 25 agosto 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,70
Id. 5 % 1936	101,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,625

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,80
1 Franco svizzero	144,075
1 Corona danese	90,05
1 Corona norvegese	87,017
1 Corona svedese	120,452
1 Fiorino olandese	164,504
1 Franco belga	12,415
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	24,05

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine o conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il comm. Simone Parrella fu Angelo Giosuè è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi (Benevento).

2. Il dott. Michele Mastroberti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Angelo Le Fratte (Potenza).

3. Il signor Vittorio Brundisini fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Faggiano (Taranto).

4. Il signor Antonio Pastore fu Alessandro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza).

5. Il signor Giovanni Fittipaldi fu Ferdinando è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza).

6. Il signor Antonio Oliveti fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Pollino (Potenza).

7. Il signor Ignazio Ruggieri fu Gaetano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vieste (Foggia).

8. Il dott. Gabriele Antonio fu Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicandro Garganico (Foggia).

9. Il prof. dott. Luigi Gabriele Draisci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia).

10. Il prof. Gerardo Patarino fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banzi (Potenza).

11. Il dott. Eugenio Ferretti fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1960

Il direttore generale: CARLI

(5437)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il dott. Francesco Virdis fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Illorai (Sassari).

2. Il signor Filippo Ledda fu Giommaria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari).

3. Il signor Antonio Canu fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burgos (Sassari).

4. Il signor Francesco Fresi fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di La Maddalena (Sassari).

5. Il signor Carlo Pusceddu fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari).

6. Il signor Giuseppe Marcello fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tiana (Nuoro)

7. Il signor Clemente Pili fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari).

8. Il signor Emilio Zanda fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari).

9. Il signor Maurizio Pinna fu Serafino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari).

10. Il signor Mario Pilleri fu Pietro è confermato presisidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari).

11. Il signor Carmelo Rosas fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

12. Il signor Tigellio Cherchi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pabillonis (Cagliari).

13. Il signor Salvatore Sorgia Sitzia di Cesare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari).

14. Il signor Antonio Serpi Dessj di Eugenio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari).

15. Il signor Salvatore Meloni fu Efisio Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari).

16. Il signor Francesco Cherchi fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari).

17. Il signor Vittorio Demontis fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarroch (Cagliari).

18. Il signor Bernardo Brau fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oniferi (Nuoro).

19. Il signor Salvatore Pilia fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).

20. Il signor Paolino Cadoni fu Antonio Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

21. Il signor Basilio Loi fu Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro).

22. Il signor Antonio Perino fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari).

23. Il signor Giacomo Multineddu fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bulzi (Sassari).

24. Il dott. Luigi Melis fu Manlio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari).

25. Il signor Antonio Maria Demartis fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).

26. Il signor Vincenzo Loche (noto Giuseppe) fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simaxis (Cagliari).

27. Il signor Giovanni Antonio Sanna fu Peppino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari).

28. Il signor Vincenzo Congiu fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari).

29. Il signor Vittorio Marcia fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Capoterra (Cagliari).

30. Il signor Mario Corona Medda fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari).

31. Il signor Giovanni Putzu fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria (Cagliari).

32. Il signor Francesco Drago fu Baldassarre è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari).

33. Il signor Salvatore Matta di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tratalias (Cagliari).

34. Il signor Attilio Quartu fu Fedele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Antioco (Cagliari).

35. Il signor Mario Pitzalis di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari).

36. Il signor Salvatore Angelo Simbula fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari).

37. Il signor Giuseppe Serra Mancosu fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari).

38. Il signor Luigi Antonio Budroni fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari).

39. Il signor Giuseppe Puggioni fu Francesco Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cheremule (Sassari).

40. Il signor Leonardo Salis fu Paolo Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari).

41. Il signor Antonio Caria fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari).

42. Il signor Giovanni Pintore fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Besulo (Nuoro).

43. Il signor Eugenio Pirisi fu Pasquale, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro).

44. Il signor Salvatore Madeddu fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sagama (Nuoro).

45. Il signor Paolino Malis di Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito grario di Orroli (Nuoro).

46. Il signor Stefano Duras fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito grario di Fonni (Nuoro).

47. Il signor Giovanni Carta Falchi fu Stefano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba (Sassari).

48. Il signor Luigi Corona fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).

49. Il signor Pasquale Angius fu Sebastiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).
50. Il signor Pietro Carta di Giov. Andrea è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ballao (Cagliari).
51. Il signor Raimondo Carta fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siamanna - Siapiccia (Cagliari).
52. Il signor Antonio Zedda Manca di Paolo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesturi (Cagliari).
53. Il signor Antonio Cossu di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari).
54. Il signor Francesco Fulghesu fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro).
55. Il signor Giovanni Garau Sulis fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro).
56. Il signor Francesco Murgia fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro).
57. Il signor Davide Musio fu Cesare, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro).
58. Il signor Pietro Sedda fu Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro).
59. Il signor Paolo Piras fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro).
60. Il signor Enrico Balzano fu Fortunato è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ilbono (Nuoro).
61. Il signor Giuseppe Cocco fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari).
62. Il signor Francesco Vacca fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari).
63. Il signor Remigio Piga fu Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari).
64. Il signor Efisio Pintore fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nule (Sassari).
65. Il signor Francesco Manca fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro).
66. Il signor Angelo Ferinu fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escolca (Nuoro).
67. Il signor Giuseppe Loi fu Beniamino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro).
68. Il signor Mario Satta fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gavoi (Nuoro).
69. Il signor Giuseppe Deiana fu Saturnino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Esterzili (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1960

Il direttore generale: CARLI

(5438)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quattordici posti di tenente commissario in servizio permanente effettivo - ruolo normale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 1960, registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 100, con il quale è stato bandito il concorso per esami a quattordici posti di tenente commissario in servizio permanente effettivo, ruolo normale;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 1960, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 296, con il quale sono stati prorogati al 15 agosto 1960 i termini per la presentazione delle domande d'ammissione al sopraddetto concorso;

Constatato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle domande ad concorso in questione;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 7 maggio 1960 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quattordici posti di tenente commissario in servizio permanente effettivo, ruolo normale, già prorogati al 15 agosto 1960 con decreto ministeriale 15 luglio 1960, sono ulteriormente prorogati al 31 agosto 1960.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Registro n. 25 Difesa-Marina, foglio n. 109

(5461)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per il conferimento di farmacia nel comune di Cesarò.

Si comunica che nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 28 del 16 luglio 1960, parte II, è stata pubblicata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento della farmacia prevista nella II zona del comune di Cesarò, approvata con decreto n. 7922 del 30 maggio 1960.

L'ispettore generale medico: GIUSTOLISI

(5140)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.